

STATUTO di Confprofessioni – 13 luglio 2016

TITOLO –I COSTITUZIONE

ARTICOLO 1-DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

E' costituita con sede in Roma, in forma di Confederazione, l'associazione denominata "Confederazione italiana delle libere professioni" e, in forma abbreviata, "Confprofessioni".

La Confederazione ha sede secondaria a Bruxelles e può aprire sedi nei Paesi europei ed extraeuropei.

Confprofessioni non ha fini di lucro e non aderisce ad alcun partito o movimento politico.

Confprofessioni ha durata illimitata.

TITOLO II SCOPI DELLA CONFEDERAZIONE

ARTICOLO 2- SCOPI

Quale Confederazione di rappresentanza dei liberi professionisti, Confprofessioni partecipa e promuove la partecipazione degli stessi alle scelte politiche, economiche e sociali, a tutti i livelli, allo scopo di tutelare e valorizzare il ruolo economico, sociale e civile del settore delle professioni, di contribuire alla crescita del Paese, al rafforzamento dei valori di appartenenza allo stesso ed alla Unione Europea, e del bene comune, nel rispetto dei principi di responsabilità individuale e collettiva e del principio di sussidiarietà.

Si propone di conseguire tali scopi mediante:

- a. la rappresentanza unitaria in tutte le sedi politiche, istituzionali, economiche e sociali per ogni questione concernente la generalità dei Liberi Professionisti, restando di autonoma competenza delle Associazioni confederate la rappresentanza sindacale relativamente alle questioni riguardanti le singole rispettive categorie professionali;
- b. la promozione ed il coordinamento di iniziative di studio e proposta, anche legislativa, e di attività promosse nell'interesse generale delle libere professioni e della collettività, la collaborazione tra i professionisti, l'innovazione, il welfare e la mutualità, la valorizzazione della competenza e del merito, la formazione intellettuale, la ricerca e le pari opportunità; ciò anche sostenendo le azioni svolte per i medesimi obiettivi dalle singole Associazioni aderenti;
- c. l'attività volta a promuovere, negoziare, stipulare e attuare il contratto collettivo nazionale degli studi professionali ed ogni altra intesa ritenuta utile nel campo del lavoro, della previdenza e della sicurezza, della crescita e del benessere sociale ed economico;
- d. l'istituzione, la promozione e/o la partecipazione ad organismi, qualora ritenute utili per il perseguimento degli scopi generali della Confederazione;
- e. l'assunzione di iniziative volte a favorire il dialogo e la collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, come ad esempio l'istituzione di camere di conciliazione, la definizione di percorsi condivisi al fine di attestare la qualità delle prestazioni professionali secondo standard comunitari e nazionali;
- f. la stipula con Enti previdenziali, bancari o di altra natura, di convenzioni anche per riscuotere i contributi di assistenza contrattuale di cui alla contrattazione collettiva di settore con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973 n.ro 311, sue modificazioni eventuali e integrazioni e/o da ogni altra legge in materia;
- g. l'adesione ad organizzazioni nazionali, europee e/o internazionali che perseguono scopi affini e/o complementari a quelli previsti nel presente statuto;
- h. la promozione del dialogo e della collaborazione con altre parti sociali per la crescita del Paese;
- i. la partecipazione dei liberi professionisti all'impegno sociale ed associativo.

La Confederazione, per il perseguimento dei propri scopi, può assumere partecipazioni in enti e/o imprese e designare rappresentanti a tutti i livelli.

TITOLO III ASSOCIATI

ARTICOLO 3- ASSOCIAZIONI

Possono essere ammesse a Confprofessioni le Associazioni di rappresentanza di soggetti che esercitano in modo autonomo professioni regolamentate ai sensi dell'art 3 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE e successive modifiche e integrazioni, dotate di

rappresentatività sul territorio nazionale secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Generale con apposito Regolamento. Gli scopi e i principi statutari delle Associazioni aderenti debbono essere coerenti con quelli di Confprofessioni.

ARTICOLO 4 DOMANDA DI AMMISSIONE

L'Associazione che intende aderire a Confprofessioni deve inoltrare domanda di ammissione alla Giunta Esecutiva e fornire le indicazioni richieste dal Regolamento. Spetta alla Giunta Esecutiva di Confprofessioni predisporre l'istruttoria da sottoporre, entro tre mesi dalla domanda, all'approvazione del Consiglio Generale, cui compete la decisione motivata sull'ammissione. In caso di richiesta proveniente da Associazione priva di Albo, Ordine o Collegio, la decisione è subordinata al consenso dei 2/3 (due terzi) delle Associazioni nel cui comparto di area opera l'Associazione richiedente; in ogni altro caso al parere consultivo delle medesime Associazioni.

ARTICOLO 5 ADESIONI DI SISTEMA

I professionisti iscritti agli organismi bilaterali costituiti e/o partecipati dalla Confederazione e/o utenti di servizi erogati da Confprofessioni, direttamente o per il tramite di strutture collegate partecipano al Sistema confederale quali aderenti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

ARTICOLO 6 DIRITTI E OBBLIGHI

Dalla data della delibera di ammissione, di cui all'art.4, decorreranno diritti ed obblighi, ivi compreso il versamento della quota associativa che, per il primo anno, sarà proporzionata ai mesi totali di effettiva appartenenza. Le Associazioni ammesse, pur mantenendo la loro autonomia di rappresentanza, quando essa non si riferisca a temi di interesse generale e trasversale delle libere professioni, sono tenute:

- a- ad osservare le delibere adottate dagli Organi di Confprofessioni su questioni interessanti la generalità dei liberi professionisti e a non assumere iniziative in contrasto con le delibere stesse;
- b- a pagare le quote di iscrizione, le quote associative annuali ed ogni altro contributo eventualmente stabilito dal Consiglio generale;
- c- a fornire e aggiornare tutte le informazioni riguardanti l'attività dell'Associazione, il suo statuto e regolamento, i suoi organi e la sua articolazione territoriale.

I componenti del sistema confederale utilizzano la denominazione e il logo confederale; l'uso di entrambi è disciplinato dal Regolamento.

ARTICOLO 7 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La cessazione della qualifica di Associazione aderente di cui all'articolo 4 , potrà avvenire:

- a- per cessazione dell'Associazione;
- b- per recesso da comunicarsi in forma scritta al Presidente di Confprofessioni; la cessazione avrà effetto immediato, salvo l'onere di pagare le quote associative relative all'esercizio in corso;
- c- per esclusione decisa dal Consiglio Generale con delibera motivata, per inadempimento alle norme del presente statuto, per violazione dei principi fondanti della Confederazione o per mancata osservanza di una o più delibere adottate dal Consiglio Generale.

La cessazione della qualifica di Associazione aderente comporta l'automatica decadenza da ogni carica rivestita dai suoi iscritti negli organi della Confederazione.

TITOLO IV – ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

ARTICOLO 8 ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Sono Organi della Confederazione:

- a) Il Consiglio Generale;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori;
- h) l'Assemblea delle Delegazioni Regionali;

- i) il Collegio dei Probiviri

TITOLO V – CONSIGLIO GENERALE

ARTICOLO 9 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è costituito dai legali rappresentanti pro tempore delle singole Associazioni aderenti, (che possono farsi sostituire) e da un delegato permanente per ciascuna delle stesse organizzazioni.

Fa altresì parte del Consiglio Generale, con diritto di voto, il coordinatore dell'Assemblea delle Delegazioni regionali ed il coordinatore della Consulta dei giovani professionisti, con ruolo consultivo; in caso di assenza questi possono designare in forma scritta un proprio sostituto.

Al Consiglio Generale possono essere invitati i Presidenti delle Delegazioni Regionali e i coordinatori di Consulte, Commissioni o Gruppi di lavoro, in ragione degli argomenti previsti all'ordine del giorno e limitatamente ai medesimi.

ARTICOLO 10 COMPETENZE

Al Consiglio Generale compete:

- a- la definizione degli obiettivi e delle strategie, su proposta della Giunta Esecutiva o delle singole Associazioni, e l'esame dei risultati dell'attività di Confprofessioni;
- b- il riconoscimento del carattere di generalità delle deliberazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 lettera a) e 6 lettera a);
- c - la nomina del Presidente;
- d- la nomina del Vice Presidente e, previa determinazione del loro numero, dei componenti della Giunta Esecutiva, tenendo in considerazione la più ampia rappresentanza delle varie categorie professionali e di genere;
- e- la revoca del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva;
- f- la sostituzione di uno o più componenti della Giunta esecutiva;
- g- la nomina del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- h- l'approvazione delle linee politiche preliminari e l'approvazione finale della proposta di rinnovo del Contratto collettivo di lavoro dei Dipendenti degli Studi Professionali;
- i- l'ammissione di nuove Associazioni, con le modalità di cui al precedente art 4;
- j- l'esclusione di Associazioni;
- k l'approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- l- la determinazione, su proposta della Giunta esecutiva, dell'ammontare delle quote di iscrizione, delle quote associative annuali e di ogni altro eventuale contributo complementare;
- m- l'istituzione e la regolamentazione di Enti e Organismi di sistema quali Consulte permanenti;
- n- la modifica al presente statuto;
- o- l'approvazione, su proposta della Giunta Esecutiva, di un Regolamento generale di attuazione dello Statuto, del Codice Etico e di eventuali regolamenti per finalità particolari;
- p- lo scioglimento di Confprofessioni.

ARTICOLO 11 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Generale è convocato, di norma in Roma, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente almeno quattro volte all'anno e comunque:

- a- entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo di Confprofessioni;
- b- quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle Associazioni aderenti presentando un ordine del giorno puntuale. In questo caso il Presidente o, se impedito, il Vice Presidente, provvede all'invio della convocazione entro 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta ed il Consiglio Generale deve riunirsi entro i trenta giorni successivi all'invio dell'avviso di convocazione;
- c- quando ne faccia richiesta la maggioranza delle Associazioni aderenti, con le stesse modalità e gli stessi obblighi di cui alla precedente lettera b), ma con la possibilità che, a richiesta delle Associazioni stesse, i termini di cui al precedente lettera b) possano essere ridotti alla metà.

Il Consiglio Generale è convocato per mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica anche certificata, spediti a tutti i componenti almeno 15 giorni prima della data di riunione. L'avviso deve indicare puntualmente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora della convocazione ed essere corredato dei relativi documenti esplicativi. Nei casi di urgenza, il termine di spedizione dell'avviso di convocazione può ridursi a cinque giorni prima della riunione, con le modalità sopra indicate.

Alle riunioni si può partecipare anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione che consentano di accertare l'identità del componente del Consiglio, di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire correttamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, di consentire il voto simultaneo, di constatare e proclamare i risultati.

ARTICOLO 12 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente di Confprofessioni o, se impedito, dal Vice Presidente ed i suoi verbali sono redatti dal Segretario della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 13 DIRITTO DI VOTO

Ciascuna Associazione aderente ha diritto ad un voto espresso dal legale rappresentante pro tempore (o dal suo sostituto) o dal delegato permanente; non sono ammesse al voto le Associazioni non in regola con il pagamento dei contributi associativi; non sono consentite deleghe tra Associazioni.

ARTICOLO 14 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità delle riunioni deve essere presente la maggioranza degli aventi diritto al voto, ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 13.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Generale sono assunte a maggioranza dei presenti ed aventi diritto al voto, ad eccezione:

1. della delibera concernente la nomina del Presidente, per la quale è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio Generale aventi diritto al voto;
2. delle deliberazioni concernenti:
 - a) la revoca del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva;
 - b) esclusione di Associazioni;
 - c) modifiche di statuto per le quali è necessaria la maggioranza favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Generale aventi diritto al voto;
3. lo scioglimento della Confederazione, per la quale è necessaria la maggioranza favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio Generale aventi diritto al voto.

TITOLO VI –COMPARTI D'AREA

ARTICOLO 15 COMPARTI D'AREA

Confprofessioni, in coerenza con gli scopi statutari, al fine di migliorare la partecipazione alla crescita economica e sociale da parte dei liberi professionisti, promuove, al suo interno, un' articolazione per comparti di area che sono identificati, a titolo esemplificativo, come segue: economia, finanza e fisco; lavoro, previdenza, sicurezza e welfare; diritto e giustizia; sanità, salute e benessere; ambiente e territorio; patrimonio culturale e artistico.

Confprofessioni, per il medesimo fine, può altresì promuovere articolazioni di filiera e di scopo. Le Associazioni aderenti partecipano alle diverse articolazioni in base al settore professionale di riferimento e/o agli interessi perseguiti.

TITOLO VII - PRESIDENTE

ARTICOLO 16 FUNZIONI

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Confederazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Generale, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea delle Delegazioni Regionali. In caso di assenza e/o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 17 INCOMPATIBILITA' - DURATA

Il ruolo di Presidente della Confederazione è incompatibile con quello di legale rappresentante di una delle Associazioni aderenti.

Il Presidente dura in carica per un periodo di quattro anni dalla data della sua nomina e può essere rieletto.

TITOLO VIII GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 18 COMPOSIZIONE - DURATA

La Giunta Esecutiva è composta da un numero di membri non inferiore ad otto e non superiore ad undici, quale sarà determinato dal Consiglio Generale all'atto della nomina.

I membri della Giunta Esecutiva devono essere iscritti alle Associazioni aderenti, devono aver aderito o aderire, se e in quanto datori di lavoro, agli organismi promossi dalla Confederazione in adempimento di accordi contrattuali.

La Giunta Esecutiva dura in carica per un periodo di quattro anni dalla data della sua nomina e i suoi membri possono essere rieletti.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi componenti il Presidente o, se impedito, il Vicepresidente convocherà senza indugio il Consiglio Generale, comunque non oltre trenta giorni dalla cessazione, per procedere alla sua sostituzione.

Le eventuali dimissioni da componente della Giunta Esecutiva sono comunicate per iscritto al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori quale condizione per poter procedere alla convocazione del Consiglio Generale per i provvedimenti conseguenti.

I componenti della Giunta Esecutiva decadono automaticamente se nel corso dello stesso anno solare risultano assenti in più di metà delle riunioni formalmente indette.

ARTICOLO 19 OBBLIGHI

Tutti i membri della Giunta Esecutiva operano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e in osservanza del mandato ricevuto. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dello svolgimento del loro incarico. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il riconoscimento di eventuali gettoni di presenza stabilito dal Consiglio Generale.

ARTICOLO 20 CONVOCAZIONE

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni sono fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica spedite ai componenti almeno sette giorni prima dalla data fissata per l'incontro, riducibili a tre giorni in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione deve indicare luogo, data, ora, ordine del giorno dell'adunanza ed essere corredato dei relativi documenti esplicativi.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e sono verbalizzate dal segretario, nominato ai sensi dell'articolo 23.

Le riunioni della Giunta Esecutiva si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare i risultati della votazione, percepire adeguatamente gli interventi oggetto di necessaria verbalizzazione, consentendo agli intervenuti di partecipare sia alla discussione che alla votazione in simultanea.

ARTICOLO 21 COMPETENZE

Alla Giunta Esecutiva compete:

- a) la redazione della proposta del piano strategico da sottoporre al Consiglio Generale per l'approvazione e l'attuazione dello stesso;
- b) la valorizzazione della Confederazione, avendo cura di promuoverne la reputazione e l'immagine;
- c) la nomina e la revoca eventuale dei rappresentanti di Confprofessioni in tutti gli organismi in cui sia richiesta sulla base delle competenze richieste e delle eventuali indicazioni delle diverse Associazioni;

- d) il commissariamento degli Organi delle Delegazioni regionali e la conseguente nomina di un Commissario per garantire la continuità dell'attività e il ripristino dei medesimi Organi;
- e) la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori delle Delegazioni Regionali;
- f) la predisposizione della proposta di bilancio annuale consuntivo e preventivo della Confederazione;
- g) la nomina del direttore della Confederazione, la conseguente definizione di competenze e poteri e la predisposizione di un'organizzazione adeguata all'attività programmata ed al ruolo della Confederazione stessa;
- h) ogni decisione su problemi di ordine operativo e/o di urgenza;
- i) ogni altra decisione relativa a questioni di ordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di costituire e/o partecipare ad organismi strumentali allo svolgimento dell'attività confederale, di costituire Commissioni o Gruppi di lavoro e di promuovere Fondazioni.

ARTICOLO 22 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide se vi partecipa la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 23 SEGRETARIO - TESORIERE - DELEGHE

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, nomina al suo interno il Segretario, cui compete la verbalizzazione delle riunioni della Giunta esecutiva e del Consiglio Generale, ed il Tesoriere, che predispone i bilanci preventivo e consuntivo, richiede le quote di iscrizione, quelle associative annuali ed ogni altro contributo deliberato, procede a tutti gli incassi e i pagamenti e tiene in ordine la contabilità sociale. La Giunta può altresì assegnare deleghe al Vice Presidente ed ai componenti di Giunta. Per l'esercizio di queste i delegati si avvalgono della collaborazione del direttore della Confederazione.

ARTICOLO 24 RAPPRESENTANTI IN ENTI E ORGANISMI

I rappresentanti indicati da Confprofessioni in organismi di qualsiasi tipo sono tenuti a riferire periodicamente alla Giunta Esecutiva della Confederazione circa l'attività svolta, a tenere posizioni coerenti con gli indirizzi di Confprofessioni e a partecipare, in caso di invito, alle riunioni dell'Organo Confederale che li ha nominati. Essi potranno essere revocati a insindacabile decisione della Giunta Esecutiva in relazione al comportamento tenuto in detti organismi o allorché non risultino presenti per più di tre volte consecutive o, nell'arco solare, per oltre la metà delle riunioni di detti organismi.

TITOLO IX COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 25 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare la regolare e corretta tenuta della contabilità della Confederazione e di redigere una relazione di accompagnamento del bilancio consuntivo annuale. Per gli scopi indicati può compiere atti di ispezione e controllo e ha diritto a ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni di Giunta Esecutiva e di Consiglio Generale, alle quali può partecipare senza diritto di voto.

Il Collegio, che viene eletto dal Consiglio Generale nell'occasione di ogni rinnovo di Giunta Esecutiva, è composto da tre membri che durano in carica per lo stesso periodo della Giunta Esecutiva e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili.

Ai membri del Collegio spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. La carica è gratuita, salvo il riconoscimento di un eventuale gettone di presenza stabilito dal Consiglio Generale.

TITOLO X – DELEGAZIONI REGIONALI – ASSEMBLEA DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

ARTICOLO 26 DELEGAZIONI REGIONALI

La Delegazione regionale e, per essa il Presidente regionale della stessa, ha la rappresentanza unitaria delle Associazioni aderenti per ogni questione di ambito regionale concernente la generalità dei liberi professionisti, restando di competenza delle Associazioni confederate la rappresentanza sindacale relativamente alle questioni riguardanti le singole rispettive categorie professionali.

Lo statuto e l'organizzazione delle Delegazioni regionali devono essere coerenti con lo statuto e la struttura organizzativa della Confederazione nazionale.

E' compito delle Delegazioni regionali conoscere e valutare l'attività legislativa e amministrativa delle rispettive Regioni e delle altre Istituzioni pubbliche e private presenti e operanti nel medesimo territorio, in modo da tutelare e promuovere con tempestività ed efficacia gli interessi dei professionisti, valorizzare il ruolo sociale ed economico delle libere professioni e partecipare alle scelte di politica generale favorendo collegamenti e condivisioni con gli altri attori sociali regionali.

Le Delegazioni regionali si attivano per estendere la partecipazione dei professionisti agli enti bilaterali di comparto, agli organismi ed ai servizi del sistema confederale; operano nel rispetto degli indirizzi strategici e delle delibere di Confprofessioni; a questa riferiscono con regolarità informandola sulle iniziative svolte e sui risultati ottenuti, nonché sulle attività delle Regioni, in particolare in tema di professioni e di loro accesso alle misure regionali ed europee.

Le Delegazioni regionali dovranno attivarsi per promuovere e ottenere la presenza di propri rappresentanti laddove ritenuto necessario e/o utile, designandoli di conseguenza.

Nelle e per le attività di cui al presente articolo, le Delegazioni regionali rappresentano la Confederazione nei rapporti con terzi.

Gli Organi delle Delegazioni regionali, in caso di omissioni, ritardi, ovvero di attività insufficienti o in contrasto con gli indirizzi strategici o le delibere di Confprofessioni o di non adeguamento al vigente Statuto e al successivo Regolamento attuativo, potranno essere commissariati dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 21 lettera d).

La Confederazione può contribuire al funzionamento dell'attività ordinaria delle Delegazioni Regionali.

ARTICOLO 27 ASSEMBLEA DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

I Presidenti delle Delegazioni regionali formano l'Assemblea delle Delegazioni regionali, organo di Confprofessioni, presieduta dal Presidente di Confprofessioni o da un suo delegato. I Presidenti eleggono a maggioranza, secondo quanto previsto nel Regolamento, un Coordinatore che partecipa con diritto di voto al Consiglio Generale. I Presidenti delle Delegazioni regionali possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva in relazione ai temi in essi trattati e limitatamente ai medesimi. L'Assemblea delle Delegazioni regionali si propone di realizzare la reciproca e comparata conoscenza di provvedimenti e iniziative delle Regioni e Istituzioni ivi operanti, nonché l'interscambio di esperienze associative e la messa a fattore comune delle potenzialità della Confederazione.

TITOLO XI COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 28 FUNZIONI

Il Collegio dei Probiviri giudica:

- sui ricorsi dell'Associazione richiedente l'iscrizione, ovvero delle Associazioni aderenti a Confprofessioni, avverso il provvedimento del Consiglio Generale con cui viene, rispettivamente, respinta o ammessa la domanda di iscrizione alla Confederazione;
- sui ricorsi delle Associazioni concernenti la nomina, l'incompatibilità o la decadenza dalla carica di componente di un Organo della Confederazione;
- nelle controversie tra le Associazioni aderenti a Confprofessioni e la stessa Confprofessioni, concernenti, in particolare, l'esercizio della rappresentanza ai sensi dell'art. 2 lettera a) del presente Statuto, ovvero, l'interpretazione o l'applicazione sia di norme statutarie o regolamentari o deontologiche, sia di delibere degli Organi confederali.

ARTICOLO 29 COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Probiviri è composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 membri supplenti eletti dal Consiglio Generale di Confprofessioni che ne designa il Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide con voto a maggioranza dei propri componenti.

Il collegio dei probiviri dura in carica 4 anni.

La qualità di membro del Collegio è incompatibile con ogni altra carica rappresentativa, a livello nazionale o territoriale, sia di Confprofessioni sia delle Associazioni aderenti alla Confederazione, nonché degli Organismi collegati. Al Collegio dei probiviri vengano rimborsate le spese relative all'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO XII CONSULTA DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

ARTICOLO 30 CONSULTA DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

Confprofessioni, in coerenza con gli scopi statuari e con l'obiettivo di promuovere le migliori condizioni di pari opportunità anche di genere, istituisce la Consulta permanente dei Giovani Professionisti, costituita da due rappresentanti indicati da ciascuna Associazione aderente, secondo le modalità e procedure disciplinate dal Regolamento. La Consulta nominerà tra i suoi componenti un coordinatore che parteciperà alle sedute del Consiglio Generale con ruolo consultivo.

TITOLO XIII DIRETTORE

ARTICOLO 31 DIRETTORE

Il direttore della Confederazione coordina l'attuazione delle deliberazioni; riferisce direttamente al Presidente e, per quanto di competenza, agli organi. Partecipa alle riunioni degli stessi con facoltà di proposta. E' responsabile del personale della Confederazione e dell'efficace coordinamento tra la Confederazione e gli organismi da questa promossi.

TITOLO XIV QUOTE DI ISCRIZIONE – PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 32 QUOTE ISCRIZIONE

La quota di iscrizione dovuta dai neoassociati, la quota di adesione annuale e le eventuali altre quote sono proposte dalla Giunta Esecutiva e approvate dal Consiglio Generale anche sulla base del Regolamento della Confederazione.

ARTICOLO 33 PATRIMONIO

Il patrimonio di Confprofessioni è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate di Confprofessioni sono costituite da:

- a) dalle eventuali quote di iscrizione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) dai contributi di cui alla lettera f) dell'articolo 2) del presente statuto e da ogni altro contributo;
- d) da ogni altra contribuzione dovuta dai soci e aderenti;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 34 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il novantesimo giorno dell'anno successivo la Giunta Esecutiva invierà a tutte le Associazioni aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, per l'approvazione da parte del Consiglio Generale entro il centoventesimo giorno. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Esecutiva invierà a tutte le Associazioni aderenti il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, per l'approvazione dello stesso, da parte del Consiglio Generale, entro il 30 novembre successivo.

TITOLO XV DISCIPLINA APPLICABILE

ARTICOLO 35 DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non stabilito dal presente statuto e dal Regolamento generale, si applicheranno le norme di legge.